

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO

CEFALÙ

Nullitatis Matrimonii

DI CARLO – DOLCE

ANIMADVERSIONES

La trascrizione dattilografica
del manoscritto allegato è stata
eseguita dal sottoscritto Notaio
del T.C.D. il - dove 15.03.2023

Mons. Sebastiano Scelsi, D.V.



Scelsi

FATTISPECIE

1. Il signor Salvatore Di Carlo, nato a Campofelice di Roccella (PA) il 14 gennaio 1965 ed ivi residente, e la signora Francesca Dolce, nata a Palermo il 27 gennaio 1964 e residente in Termini Imerese (PA), hanno celebrato il matrimonio cristiano il 7 settembre 1992 nel Santuario Maria SS. di Gibilmanna, nel comune di Cefalù (PA).

Il fidanzamento è durato circa due anni e non è stato sereno.

La convivenza matrimoniale, preceduta dalla classica “fuitina”, è durata circa ventisette anni e sono nati due figli.

Nel novembre del 2019 l'attore decise di abbandonare definitivamente la casa coniugale, dopo un cammino segnato da frequenti litigi.

In data 14 gennaio 2020 il signor Salvatore Di Carlo presenta al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo il libello allo scopo di ottenere la sentenza di nullità del suo matrimonio con Francesca Dolce.

Con Decreto del 23 gennaio 2020 da parte del Vicario Giudiziale viene ammesso il libello e con Decreto del 26 maggio 2020 il dubbio viene così formulato: *“Se consti la nullità di questo matrimonio per l'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio da parte dell'attore, a norma del canone 1101 § 2 del C.D.C.”*.

IN IURE

Esclusione della sacramentalità del vincolo matrimoniale

2. Il canone 1055 afferma, al primo paragrafo, che Cristo Signore ha elevato alla dignità di sacramento lo stesso patto matrimoniale; al secondo

paragrafo, afferma che, fra i battezzati, il contratto e il sacramento sono inseparabili.

Il principio della inscindibilità tra contratto matrimoniale e sacramento “è da considerarsi «dottrina cattolica, teologicamente certa» per il costante insegnamento del Magistero pontificio. Tuttavia, mancando a tal riguardo una ‘definizione autentica’, essa non costituisce una dottrina irriformabile, anche se, nell’attuale prassi canonica, sia l’unica che possa effettivamente seguirsi” (L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. II, ed. Dehoniane, Napoli, 1988, pagg. 168).

L’elevazione del matrimonio tra battezzati a sacramento comporta che la validità del matrimonio fra i battezzati è legata necessariamente al sacramento.

Bisogna comunque sottolineare che “*le intenzioni soggettive dei nubendi potranno incidere sulla sacramentalità del matrimonio laddove integrino una volontà positiva di rifiuto della struttura naturale dell’istituto o di subordinazione della volontà di contrarre alla mancanza di valore sacramentale del patto (cfr. canoni 1099 e 1101 § 2)*” (*Codice di Diritto Canonico Commentato*, ed. Ancora, 2009, pag. 862).

IN FATTO

3. L’attore, nella sua deposizione giudiziale del 27 agosto 2020, afferma che il matrimonio da lui contratto con la convenuta non aveva alcun valore sacramentale: “*Il valore che io davo al matrimonio celebrato in chiesa era quello di una semplice formalità, alla quale non riconoscevo nessun valore sacramentale*” (Sommaro, pag. 27, n.8). Ed aggiunge che il matrimonio in chiesa non è stato scelto liberamente da lui: “*Ho dovuto acconsentire al matrimonio in*

chiesa per le pressioni della famiglia Dolce, nonostante i miei genitori e mio fratello Calogero cercavano di dissuadermi, non vedendomi per niente sereno” (Sommaro, pag. 27, n.8).

Riguardo alla durata di circa ventisette anni della vita matrimoniale, nonostante i frequenti litigi, l’attore dà la seguente motivazione: *“La vita matrimoniale è durata circa ventisette anni, ma è stata costellata, oltre che da litigi, anche dai miei allontanamenti dalla casa coniugale ed uno di questi ebbe la durata di circa due anni ed avviai anche una causa di separazione giudiziale. Tuttavia, volevo vedere crescere i miei figli e, pertanto, ho sempre fatto ritorno nella casa coniugale”* (Sommaro, pag. 27, nn.11-12).

4. La convenuta, citata per due volte a comparire per rendere la propria deposizione giudiziale, non si è presentata senza dare alcuna giustificazione. Per cui, con Decreto del 3 marzo 2021, è stata dichiarata assente dal giudizio, ai sensi della normativa canonica vigente.

5. Il teste signor Ignazio Di Franco, amico dell’attore, offre nella sua deposizione del 27 maggio 2021, chiari elementi di sostegno alla tesi attorea (cfr. Sommaro, pagg. 69-70).

Non altrettanto fa il teste signor Giuseppe Lacaria nella sua deposizione del 19 aprile 2021.

Nella prima deposizione, il suddetto teste dichiara che l’attore *“non dava grande valore e significato al matrimonio celebrato in chiesa perché lo riteneva una consuetudine, una tradizione [...] Lui era favorevole ad una convivenza”* (Sommaro, pag. 60, n. 8); nella seconda deposizione, invece, lo stesso chiede che non venga preso in considerazione quanto da lui precedentemente dichiarato *“in*

merito all'importanza che i due dessero al matrimonio religioso" (cfr. Sommario, pagg. 62-63).

OSSERVAZIONI

6. La tesi dell'attore relativamente alla esclusione della sacramentalità del matrimonio non trova alcun riscontro nella convenuta, che non si presenta per deporre in giudizio, senza dare alcuna motivazione.


7. Da parte dei testi, come emerso sopra, un chiaro sostegno viene dall'amico Ignazio Di Franco, mentre dal signor Giuseppe Lacaria proviene una posizione piuttosto contraddittoria di chi non conosce bene la realtà dei fatti.

8. Data l'assenza della convenuta nel processo, la quale non invia alcuna giustificazione né alcuna memoria riguardo al matrimonio con il signor Salvatore Di Carlo, poteva essere opportuna qualche altra prova testimoniale.

CONCLUSIONI

9. Sulla base di quanto sopra osservato, il Difensore del vincolo si rimette alla giustizia del Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

Cefalù, 13 marzo 2023

Il Difensore del vincolo

Don Sebastiano Scelsi